



RECUPERO INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE PER DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO

REQUISITI:

Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

Riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell'attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Sentenza della Corte di Cassazione

Con **sentenza n. 16715/2024**, la Corte di Cassazione, accogliendo la causa Anief, ha stabilito che:

1. Nessuna collocazione in ferie d'ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d'ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
2. Obblighi di informazione del DS: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.



3. Diritto all'indennità Tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
4. Prescrizione decennale: Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.
Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

Il ricorso è gratuito, previa iscrizione al Sindacato.

Per adesioni/iscrizioni, scrivere a: venezia@anief.net

Dott. Davis Zappia

Presidente provinciale ANIEF Venezia